

COMUNE DI GORLA MINORE
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

REDATTO IN SEGUITO AD ABROGAZIONI E MODIFICHE EFFETTUATE CON DELIBERA
C.C. N. 7 DEL 23/02/1996

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 12 DEL 01/03/2007

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed le aree di cui sopra deve farne domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

le generalità ed il domicilio del richiedente;

il motivo dell'oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorre l'Amministrazione Comunale può richiedere di allegare alla domanda idonea documentazione fotografica.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione delle stesse aree siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, fa fede il numero di protocollo. E' comunque data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione ad avviare i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/90.

Il Sindaco sentito il parere della Giunta Municipale nomina ai sensi di legge un responsabile del procedimento tra il personale dipendente che ricopra una qualifica apicale; il nominativo di predetto dipendente responsabile è comunicato entro sessanta giorni dalla nomina alla Direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Il dipendente responsabile del procedimento esamina le richieste di concessione ed autorizzazione pervenute, ed entro venti giorni dalla ricezione comunica al richiedente l'eventuale integrazione di documenti; entro venti giorni dalla presentazione della

documentazione completa il responsabile predispone il proprio parere in merito alla richiesta, ed entro i successivi trenta giorni l'organo deliberante per competenza autorizza o meno il richiedente rilasciando in forma scritta l'autorizzazione o la concessione.

La parte gestionale dell'accertamento della tassa e della riscossione nel caso in cui il servizio venga ceduto in concessione, sono di competenza del concessionario, mentre il rilascio dell'autorizzazione o della concessione sono comunque a carico del responsabile del procedimento.

Art. 5 Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali condizioni alle quali la concessione è subordinata. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri regolamenti vigenti nel Comune di Gorla Minore.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme in attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio per il diritto di terzi;
- b) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine per la durata massima di anni tre.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto della concessione al personale comunale incaricato.

Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta sorveglianza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la messa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune impone al concessionario prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo di transito dei passanti; a tal fine per l'occupazione temporanea di aree adibite a marciapiede l'Amministrazione Comunale può imporre al concessionario la realizzazione di idoneo manufatto rimovibile da costruire a lato dell'area occupata per permettere il transito pedonale.

I concessionari debbono mantenere pulita l'area loro assegnata.

Le eventuali aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate inappellabilmente dall'autorità comunale.

Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, od interesse generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza di concessione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9 Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per sopravvenute necessità di interesse pubblico. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi indennità.

Art. 10 Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune così come previsto dal Capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi a carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia o del demanio statale.

Sono parimenti esentati dalla tassa:

- Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, e da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica.
- Le tabelle indicative le fermate e gli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano la pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere.
- Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dai regolamenti comunali, e la sosta dei veicoli necessaria per il carico-scarico delle merci.
- Le occupazioni delle aree cimiteriali.
- Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 13 Gradazione della tassa con classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate nelle seguenti due categorie:

- strade, spazi ed aree pubbliche di 1a) categoria site all'interno del centro abitato
- strade, spazi ed aree pubbliche di 2a) categoria site all'esterno del centro abitato

La delimitazione del centro abitato è individuata nell'allegata planimetria in appendice al presente regolamento.

Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, salvo che per le occupazioni temporanee effettuate con i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993 in cui vengono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 15 Misurazione dell'area occupata:criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa di cui al successivo art. 21.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16 Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 del D.L. 507/1993 per i Comuni di classe V.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui al precedente art. 13 in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a) occupazione fino a 3 ore: riduzione del 50% sulla tariffa giornaliera;
- b) occupazione da 3 a 6 ore: riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera;
- c) occupazione da 6 a 24 ore: si applica la tariffa giornaliera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 40%, da 16 a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%, per le occupazioni ricorrenti o superiori a 30 giorni la tariffa è parimenti ridotta del 50%.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, non organizzati dall'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto sono ridotte del 50%.

Sono ridotte dell' 80% le tariffe concernenti l'occupazione per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Sono ridotte del 30% le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Sono ridotte dell' 80% le tariffe per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni sociali, politiche e culturali.

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato del versamento; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura corrispondente, l'importo complessivo dovuto.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi qualora non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno possono essere denunciate ed il relativo versamento pagato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Gorla Minore, ovvero, in caso di concessione, al concessionario del Comune.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Non si dà luogo a versamento qualora la cifra sia inferiore a € 10,00.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino a carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto di cui all'art. 45 comma 8 del D.L. 507/1993; predette riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni.

Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L. 15/11/93 n. 507.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla presentazione delle denunce od all'effettuazione dei versamenti; l'integrazione eventualmente dovuta viene versata nelle modalità di cui ai precedenti articoli entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, a tal fine emette apposito avviso di accertamento nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta con raccomandata A/R entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa si riferisca a più anni l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D. P.R. 28/01/1988 n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute a qualsiasi titolo entro il termine tassativo di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di legge, che decorreranno a partire dalla data dell'eseguito versamento.

Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.

Relativamente alla Tosap permanente, non si darà luogo all'emissione di avvisi di pagamento, né di avvisi di accertamento (comprensivi di sanzioni ed interessi), né di atti di

rimborso (comprensivi di interessi), né di iscrizione a ruolo qualora la cifra per singolo anno d'imposta sia inferiore ad € 17,00=.

Art. 20 Affidamento in concessione

Il Comune di Gorla Minore potrà affidare, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio di riscossione della tassa a soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.L. 507/1993.

Art. 21 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 D.Lgs. 507/1993:

- Per l'omessa, tardiva od infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo od parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza le soprattasse del presente articolo sono ridotte della metà sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o da altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del TULPC 03/03/1992 n. 383, della legge n. 689 del 24/11/1981 e del D. L. n. 285 del 30/04/1992 e loro successive modificazioni.

Art. 22 Norme transitorie e finali

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia di cui all'art. 50 del D.L. 507/1993 ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di 60 giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dalle applicazioni delle nuove tariffe adottate dal Comune.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

In tali casi si applica la nuova normativa che comporta modifica automatica del presente regolamento.

Art. 23 Tariffe

Le tariffe applicate per l'anno 1994 con il presente regolamento nonché con le disposizioni del D.L. 507/1993 sono le seguenti:

>Tariffa per occupazioni temporanee suddivisa in fasce orarie:

fino a 3 ore	1^ categoria € 0,52	a mq.
	2^ categoria € 0,387	a mq.
da 3 a 6 ore	1^ categoria € 0,72	a mq.
	2^ categoria € 0,54	a mq.
da 6 a 24 ore	1^ categoria € 1,03	a mq.
	2^ categoria € 0,78	a mq.

>Tariffa per occupazioni temporanee del suolo:

1^ categoria € 1,03	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,78	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del soprasuolo:

1^ categoria € 1,03	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,78	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee con tende:

1^ categoria € 0,309	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,232	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del suolo con banchi di vendita di venditori ambulanti in occasione di mercati:

1^ categoria € 0,52	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,387	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del soprasuolo con banchi di vendita ambulanti in occasione di mercati (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate):

1^ categoria € 0,309	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,232	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del suolo con banchi di vendita in occasione di festeggiamenti o fiere:

1^ categoria € 1,24 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,93 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del soprasuolo con banchi di vendita in occasione di festeggiamenti o fiere (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate):

1^ categoria € 0,372 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,279 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del suolo con autovetture di uso privato:

1^ categoria € 1,03 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,78 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee del suolo per manifestazioni politico culturali:

1^ categoria € 0,207 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,155 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo

1^ categoria € 0,346 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,258 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee per attività edili

1^ categoria € 0,72 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,54 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee da 2 a 15 giorni

1^ categoria € 0,62 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,465 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee da 16 a 30 giorni

1^ categoria € 0,52 a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,387 a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee ricorrenti o superiori a 30 giorni

1^ categoria € 0,52	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,387	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee suolo o soprasuolo dello spettacolo viaggiante (giostre)

1^ categoria € 0,207	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,155	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni temporanee sottosuolo e soprasuolo con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1^ categoria € 0,52	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 0,39	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni permanenti del suolo

1^ categoria € 17,56	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 13,43	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni permanenti del soprasuolo con tende

1^ categoria € 5,27	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 4,03	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni permanenti di aree con concessione di sosta vietata per accesso alla proprietà privata

1^ categoria € 8,78	a mq. o ml a giorno
2^ categoria € 6,71	a mq. o ml a giorno

>Tariffa per occupazioni permanenti stazioni di servizio con

- colonnine montanti di distribuzione carburanti
- colonnine montanti di distribuzione aria compressa
- colonnine montanti di distribuzione acqua
- occupazione con chiosco non superiore a mq 4

- a) centro abitato € 30,99 all'anno
b) zone esterne al centro abitato € 25,82 all'anno
Non esistono sobborghi, zone periferiche e frazioni

>Tariffa per occupazioni permanenti con serbatoi sotterranei

serbatoi non superiori lt. 3.000 di capacità

- a) centro abitato € 30,99 all'anno
b) zone esterne al centro abitato € 25,82 all'anno
Non esistono sobborghi, zone periferiche e frazioni

Per ogni 1.000 lt. o frazioni di 1.000 lt. la tassa è aumentata di 1/5 sui valori dei punti a) e b)

>Tariffa per occupazioni permanenti seggiovie e funivie

tariffa di € 51,65 per kml fino ad un massimo di 5 kml

>Tariffa per occupazioni permanenti apparecchi distribuzione tabacchi

- a) centro abitato € 10,33 all'anno
b) zone esterne al centro abitato € 7,75 all'anno
Non esistono sobborghi, zone periferiche e frazioni

>Tariffa per occupazioni permanenti di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere

1^ categoria € 180,75 per kml o frazione
2^ categoria € 134,27 per kml o frazione

>Tariffa per occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere

1) Fino ad un kml, di durata non superiore a 30 giorni

1^ categoria € 7,75
2^ categoria € 6,20

2) Occupazioni superiori al kml di lunghezza di cui al punto 1)

1^ categoria € 11,62
2^ categoria € 9,30

3) Occupazioni di durata superiore di cui al punto 1) la tassa è maggiorata nelle seguenti misure

- del 30% per occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
- del 50% per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni
- del 100% per occupazioni di durata superiore a 180 giorni

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'albo pretorio del Comune prevista dall'art. 110 dello Statuto Comunale: contestualmente all'entrata in vigore sono abrogate tutte le altre disposizioni in materia emanate dal Comune di Gorla Minore.